

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
VI U.O. - Ufficio 1°

Prot. AOOUSPFRVII 2353 -USCITA

Frosinone, 19/03/2012

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
di Frosinone e Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio dall'1/09/2012
Personale docente, A.T.A. ed educativo.

1. premessa

Come sicuramente è noto alle SS.LL., nel sito INTRANET e nel sito INTERNET <www.istruzione.it> del MIUR, sono disponibili il D.M. n. 22 del 12/03/2012 e la relativa Circolare Ministeriale n. 23 del 12/03/2012 che disciplinano le cessazioni dal servizio del personale della scuola aventi effetto dall'1/09/2012.

Nel rimandare alla suddetta circolare per gli aspetti di carattere generale, si ritiene utile, al fine di uniformare l'operato delle istituzioni scolastiche della provincia, fornire alcune indicazioni operative ed organizzative.

Il D.M. n. 22 del 12/03/2012 stabilisce che le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, con la procedura web POLIS "istanze on line", entro il **30/03/2012** mentre dovranno essere presentate ancora in forma cartacea, sempre entro tali termini, le richieste di trattenimento in servizio.

La funzione istanze on-line deve essere utilizzata obbligatoriamente da tutto il personale che chiede di cessare dal servizio dall'1/09/2012, nonché da tutto il personale che sarà collocato a riposo d'ufficio a vario titolo. Eventuali domande già presentate prima dell'emanazione del D.M. 22, tramite Polis, sono pienamente valide mentre non saranno prese in considerazioni quelle presentate in forma cartacea se non riprodotte con la suddetta modalità.

2 - cessazione dal servizio a domanda

Le causali per le domande di collocamento a riposo devono essere scelta tra le seguenti opzioni:

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
VI U.O. - Ufficio 1°

- a) collocamento a riposo per compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2011, rinunciando alla proroga della permanenza in servizio già concessa ai sensi dell'art. 509 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297;
- b) collocamento a riposo per compimento di almeno 57 anni di età ed aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011, optando per il trattamento contributivo ex D.Lvo 180/1997;
- c) collocamento a riposo per aver maturato 40 anni di servizio utile al pensionamento (anzianità contributiva) entro il 31 dicembre 2011;
- d) collocamento a riposo per aver raggiunto "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 (personale che ha maturato 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione);
- e) cessazione dal servizio con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per aver raggiunto "quota 96" entro il 31 dicembre 2011;
- f) collocamento a riposo per il compimento del 66° anno di età entro il 31 agosto 2012, rinunciando alla proroga della permanenza in servizio già concessa ai sensi dell'art. 509 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297;
- g) collocamento a riposo per aver maturato 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2012 personale maschile;
- h) collocamento a riposo per aver maturato 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2012 personale femminile.
- i) Cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione.

Immediatamente dopo il 30/03/2012, e comunque non oltre il 05/04/2012, le SS.LL. provvederanno a convalidare le cessazioni con l'apposita funzione SIDI per acquisirne gli effetti in organico di diritto. Sempre entro il 05/04/2012, relativamente al personale con richiesta di cessazione di cui ai punti b), c), d), e), g), h) le SS.LL. invieranno a questo Ufficio la dichiarazione dei servizi resa dagli interessati ai sensi dell'art. 1 – comma 5 - del D.P.R. 351/98. Tale dichiarazione, finalizzata all'accertamento del diritto a pensione, deve riportare oltre al servizio di ruolo, i periodi computabili, riscattabili e ricongiungibili, anche l'indicazione di eventuali domande di valutazione, accredito e riscatto per maternità, presentate dagli interessati dopo il 1 settembre 2000, ed inviate all'INPDAP.

3 - cessazioni dal servizio d'ufficio

Rientrano in tale tipologia di cessazione il personale che:

- a) avendo compiuto/compiendo il 65° anno di età tra il 1° settembre 2011 ed il 31 agosto 2012 e con il possesso dei requisiti per la pensione alla data del 31/12/2011, non si è avvalso della facoltà di chiedere la proroga della permanenza in servizio ai sensi dell'art. 509 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, oppure, pur avendola richiesta, non è stata concessa;

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
VI U.O. - Ufficio 1°

- b) compiendo il 66° anno di età entro il 31 agosto 2012, non si è avvalso della facoltà di chiedere la proroga della permanenza in servizio ai sensi dell'art. 509 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, oppure, pur avendola richiesta, non è stata concessa;
- c) per il raggiungimento del limite di anzianità contributiva previsto dalla legge 214/2011, ha ricevuto il preavviso di licenziamento per il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2012, ai sensi dell' art. 72 comma 11 legge 133/2008.

Per la corretta applicazione della norma, in particolare della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/03/2012, punto 2 - paragrafo 6, relativamente al personale di cui al punto a), le SS.LL. dovranno comunicare all'indirizzo di posta elettronica <antonio.monteforte.fr@istruzione.it> oppure al fax nr. 0775/296206, improrogabilmente entro il 27/03/2012, il nominativo del personale dipendente che compie il 65° anno di età entro il 31/08/2012 (nati entro il 31/08/1947) affinché questo Ufficio possa accertare da parte degli stessi il possesso dei requisiti per la pensione alla data del 31/12/2011. Per il personale transitato dagli EE.LL (provincia o comune) in base all'ex lege 124/199, le SS.LL. avranno cura di inviare anche una dichiarazione personale degli interessati relativa ai servizi prestati prima dell'1/1/2000.

3 - trattenimento in servizio

Occorre precisare che l'istituto del trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2012/2013 non può che riferirsi al personale che ha compiuto il 65° anno di età tra il 1 settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011 o a coloro che compiranno il 65° anno di età tra il 1 gennaio ed il 31 agosto 2012 con i requisiti per l'accesso al pensionamento maturato entro il 31 dicembre 2011.

Con la riforma prevista dal D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, è venuto meno il concetto di anzianità massima contributiva e quindi, dall'1/1/2012, tutte le norme che fanno riferimento a tale anzianità non possono trovare più applicazione. Ne consegue che l'art. 509 – comma 2 – del D. L.vo 297/94, che faceva espresso riferimento al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva non è più applicabile, mentre nulla è cambiato per il comma 3 dello stesso articolo che, pertanto, continua a trovare applicazione.

Nella nuova disciplina previdenziale non è prevista neanche l'abrogazione dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, né dell'art. 9, comma 31 – del D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010. Si ricorda che i trattenimenti in servizio, contemplati dall'art. 72 – comma 7, sono soggetti, in quanto equiparati a nuove assunzioni, oltre che ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione, (organizzazione, fabbisogno professionale, disponibilità finanziaria) anche all'autorizzazione dei competenti Dicasteri.

Per quanto sopra detto e visto l'indirizzo espresso dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con la nota nr. 7513 del 15/03/2012, è parere di questo Ufficio che, tranne per i richiedenti che alla data del 31/8/2012 non hanno maturato il minimo pensionabile (anni 20 di anzianità contributiva), non possono essere accolte richieste di trattenimento in servizio.

Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
VI U.O. - Ufficio 1°

3 – applicazione art. 72 – comma 11 – legge 133/2008

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2 dell'8/03/2012 ha chiarito che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 40esimo anno di anzianità contributiva, sempre previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti dall'1° gennaio 2012, invece, bisogna tenere conto delle nuove anzianità contributive prevista per la c.d. pensione anticipata.

Pertanto, affinché questo Ufficio possa effettuare la verifica dell'anzianità contributiva degli interessati, le SS.LL. dovranno comunicare, sempre entro il 27/03/2012 e con le stesse modalità indicate al punto 2 -, il nominativo del personale al quale è stato notificato entro il 29/02/2012 il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento del 40esimo anno di anzianità contributiva/pensione anticipata.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in merito alla liquidazione del trattamento di pensione e TFS/TFR.

Atteso che i dati relativi alle cessazioni dal servizio e di trattenimento in servizio saranno utilizzati per altri adempimenti di questo Ufficio, si richiama la responsabilità diretta delle SS.LL. in merito al puntuale e preciso rispetto delle indicazioni sopraindicate.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario MANDARELLI)
f.to Mandarelli